

«Captus a piratis»: schiavitù di fatto? (*)

1. *Latrones, praedones, piratae e hostes*: qualificazione nelle fonti – 2. Fonti della schiavitù *iuris gentium* e condizione giuridica del *captus ab hostibus* – 3. *Captus a piratis*: condizione giuridica delle prede dei pirati – 4. La sorte delle prede dei pirati: il riscatto e l'immissione nel mercato delle prede a seguito delle attività di *piratae/latrones* e *venaliciarii*.

1. Al fine di comprendere la valenza giuridica del termine *'pirata'* e la conseguente rilevanza del fenomeno della pirateria¹, inizierò la mia trattazione con una breve indagine sul valore dei sostantivi *'latro'*, *'praedo'*, *'pirata'* e *'hostis'* nelle fonti letterarie e giuridiche

Dall'esame delle fonti emerge chiaramente che la qualificazione giuridica dei *piratae* spesso era connessa alle nozioni di *'praedones'* e *'latrones'*, in contrapposizione al concetto di *'hostis'*. E' bene rilevare che sovente tali nozioni venivano inquadrare nel più ampio contesto delle riflessioni degli autori antichi e dei giuristi in tema di *bellum*², *'iustum/inustum'*³.

*) Il testo qui pubblicato contiene la relazione, nella sua stesura originaria (con la sola integrazione di un apparato minimo di fonti e dottrina), letta nel Convegno internazionale «Il diritto privato e la cultura del diritto in Europa» (San Pietroburgo, 27-29 maggio 2010), organizzato dall'Università Statale di San Pietroburgo.

¹) In merito alle attività dei pirati nel Mediterraneo e al fenomeno della pirateria nel mondo greco e romano, vedi, tra gli studi più risalenti, i fondamentali lavori di J.M. SESTIER, *La piraterie dans l'antiquité*, Paris, 1880, A.H. ORMEROD, *Piracy in the ancient World*, Liverpool-London, 1924, ed E. ZIEBARTH, *Beiträge zur Geschichte des Seeraubs und Seehandels im alten Griechenland*, Hamburg, 1929. Tra le voci enciclopediche rinvio soprattutto a CH. LÉCRIVAIN, *'Piratae'*, in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO, «Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines», Paris, 1904, p. 486 ss., e C.M. MOSCHETTI, *'Pirateria (storia)'*, in «ED.», XXXIII, Milano, 1983, p. 873 ss. Tra i più recenti rinvio a L. MONACO, *Persecutio piratum. I. Battaglie ambigue e svolte costituzione nella Roma repubblicana*, Napoli, 1996, PH. DE SOUZA, *Romans and pirates in a late hellenistic oracle from Pamphylia*, in «Classical Quarterly», XLVII, 1997, p. 477 ss., ID., *Piracy in the graeco-roman world*, Cambridge, 1999, e K.W. WELWEL, *Piraterie Und Sklavenhandel In Der Frühen Roemischen Republik*, in «Fuenfzig Jahre Forschungen Zur Antiken Sklaverei An Der Mainzer Akademie» («1950-2000: Miscellanea Zum Jubilaem»), Stuttgart, 2001, p. 73 ss.

²) Sull'etimologia del sostantivo *'bellum'* rinvio alle *'veterum de origini verbi sententiae'* riportate da B.A. MÜLLER, *'Bellum'*, in «Thesaurus», II, cit., c. 1822. Ma vedi anche A. WALDE, J.B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*³, I, Heidelberg, 1938, p. 100, e A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots*⁴, Paris, 1959, p. 68. A proposito dell'origine della parola *'bellum'* nelle opere di grammatici e antiquari vedi quanto sostenuto da F. SINI, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra «giusta» e sistema giuridico-religioso romano*, in «Seminari di storia e di diritto», III, «Guerra giusta? La metamorfosi di un concetto antico» (cur. A. Calore), Milano, 2003, p. 57, (= in «Diritto @ Storia», II, 2003, p. 57 s., *on line* nel sito *internet* della pubblicazione), il quale scrive che: «le opinioni si presentavano contraddittorie e (dal nostro punto di vista) poco convincenti: questo vale tanto per l'interpretazione *bellum a beluis* di Festo (e Verrio Flacco), attestata da Paolo Diacono; quanto per il procedimento *κατα ἀντίφρασιν*, *bellum a nulla re bella*, del grammatico Servio». Vedi anche ID., *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico'*, Sassari, 1991, p. 190, e «*Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant*», in «Il ruolo della buona fede obbiettiva», Padova, 2003., p. 505.

³) Sulla nozione di *'bellum iustum'* rinvio principalmente a F. SINI, *Bellum nefandum.*, cit., con ampia bibliografia cui rinvio. Ma si vedano anche i contributi sul tema a partire dagli anni '90 del Novecento: D. NÖRR, *Aspekte des römischen Völkerrechts. Die Bronzetafel von Alcántara*, München, 1989, p. 118 ss., J. RÜPKE, *Domi militiae. Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom*, Stuttgart, 1990, p. 117 ss., M. MANTOVANI, *Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit*, Frankfurt a.M., 1990, F. SINI, *Ut iustum conciperetur bellum*, cit., p. 57, ID., *Bellum, fas, nefas: aspetti religiosi e giuridici della guerra (e della pace) in Roma antica*, in «Diritto @ Storia», IV, 2005, p. 1 ss. (*on line* nel sito *internet*

Per quanto riguarda la parola 'latro'⁴, fra i molteplici significati⁵ indicati nel *Thesaurus Linguae Latinae* mi paiono di grande interesse sia quello in cui il 'latro' coincide con la nozione tecnica di «predone», sia quello in cui il termine starebbe ad indicare il cd. «quasi nemico»⁶. Entrambe le accezioni presuppongono lo svolgimento di attività criminose, sulla base di organizzazioni in bande armate, volte ad effettuare incursioni allo scopo di compiere saccheggi, rapine e rapimenti.

Il *latro*-predone viene descritto da numerosi autori. Le azioni notturne dei *latrones* vengono evocate da Orazio e da Cicerone⁷, in cui si sottolinea che l'appostamento notturno dei *latrones* aveva la funzione di assicurare sia il successo dell'azione criminosa, sia l'impunità del crimine. Esempi di azioni congiunte di *latrones* si rinvengono in Livio e in Svetonio⁸: Svetonio fa riferimento all'intervento di Tiberio, al fine di restaurare la pace turbata dalle azioni dei *grassatores* e dei *latrones*. Infine, Cicerone delinea la condotta criminosa dei *latrones* come un vero e proprio stile di vita⁹.

La qualificazione nelle fonti del 'latro' in qualità di «quasi nemico» discende con molta probabilità dal significato arcaico della parola, che coincideva essenzialmente con la nozione di soldato mercenario¹⁰. 'Latro', inteso come «quasi nemico», risulta essere colui che si contrappone all'«*hostis*».

della pubblicazione), ID., *Pace, guerra, diritto. Sulla teoria dei rapporti internazionali nella Storia della costituzione romana*, in «Tradizione romanistica e Costituzione», I, Napoli, 2006, p. 365 ss., ID., *Pace, guerra, diritto. Sulla teoria dei rapporti internazionali nella Storia della costituzione romana di Francesco De Martino*, in «Diritto @ Storia», V, 2006, p. 1 ss. (on line nel sito internet della pubblicazione), A. WATSON, *International law in archaic Rome: war and religion*, Baltimore, 1993, p. 48 ss., M. SORDI, *Bellum iustum ac pium*, in «Guerra e diritto nel mondo greco e romano», Milano, 2002, p. 3 ss., L. LORETO, *Il bellum iustum e i suoi equivoci. Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico*, in *Storia politica, costituzionale e militare del mondo antico*, I, Napoli, 2001, A. CALORE, *Introduzione: guerre giusta tra presente e passato*, in «Seminari di storia e di diritto», III, cit., p. XVI ss. (= in «Diritto @ Storia», II, 2003, p. 1 ss., on line nel sito internet della pubblicazione), A. VALVO, *Il bellum iustum e i generali romani nel III e II sec. a.C.*, in «Seminari di storia e di diritto», III, cit., p. 77-99, e F. ZUCCOTTI, «*Bellum iustum*», o del buon uso del diritto romano, in «RDR», IV, 2004, p. 1 ss. (estr.). Fra i più recenti si vedano A. YAKOBSON, *Public opinion, foreign policy and «just war» in the late republic*, in «Diplomats and diplomacy in the roman world», Eilers, Leiden, 2009, e N. GROTKAMP, *Völkerrecht im Prinzipat. Möglichkeit und Verbreitung*, Baden-Baden, 2009. Su alcuni particolari aspetti, in riferimento al concetto di «oportere/obligatio», si veda R. CARDILLI, *Archetipi dell'oportere nell'oportere ex sponsione*, in «Obligatio-obbligazione. un confronto interdisciplinare», Napoli, 2011, p. 1 ss.

⁴) Per l'etimologia e le ricorrenze del termine 'latro' nelle fonti, si veda ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*, cit., I, p. 343 s.: cfr. anche WALDE, HOFMANN, *Wörterbuch*, cit., I, p. 771 s., E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, III, Pavia, 1771, p. 40, e P.G. VAN WESS, 'Latro', in «Th.L.L.», VII, 1979, c. 1014 ss. Sull'evoluzione semantica del sostantivo 'atro', sulle incursioni dei *latrones* e sul *latrocinium*, rinvio, tra i più recenti, a A. MILIAN, *Ricerche sul «latrocinium» in Livio*, I. «*Latro» nelle fonti preaugustee*, in «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti», CXXXVIII, 1979-1980, p. 171 ss., ID., *Ricerche sul «latrocinium» in Livio*, II. *Il «latrocinium» di Perseo*, in «Sodalitas. Scritti A. Guarino», III, Napoli, 1984, p. 103 ss., J. BURIAN, *Latrones. Ein Begriff in römischen literarischen und juristischen Quellen*, in «Eirene», XXI, 1984, p. 17 ss., V. GIUFFRÈ, «*Latrones desertoresque*», in «Labeo», XXVII, 1981, p. 214 ss., S. MORGESE, *Taglio di alberi e «latrocinium»*: D. 47.7.2, in «SDHL», II, 1983, p. 147 ss., M.F. CURSI, *La struttura del «postliminium» nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996, p. 137 ss., EAD., 'Captivitas' e 'capitis deminutio'. *La posizione del «servus hostium» tra «ius civile» e «ius gentium»*, in «Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca», II, Napoli, 2001, p. 339 s., e T. GRÜNEWAL, *Räuber, Rebellen, Rivalen, Rächer: studien zu Latrones in Römischen Reich*, Stuttgart, 1999, in particolare, per l'etimologia del termine, p. 7 ss., per la ricostruzione da parte della dottrina dei diversi significati della parola, p. 14 ss., e per i *latrones* nelle fonti giuridiche, p. 22 ss.

⁵) WESS, voce 'Latro', cit., p. 1014 ss. Al riguardo vedi anche FORCELLINI, *Lexicon*, III, cit., s.v. 'Latro', p. 40.

⁶) In merito a questo significato del termine 'latro', rinvio alla considerazioni di MORGESE, *Taglio di alberi*, cit., p. 161, la quale osserva che «si tratta di una accezione ... che ebbe un notevole successo in epoca classica, giungendo a diffondersi nelle fonti giuridiche». Tra i testi giuridici che possono essere ricondotti a questa nozione di 'latro' si vedano D. 13.6.18.pr. (Gai 9 *ed. prov.*), D. 28.1.13.pr. (Marcian. 4 *inst.*), D. 35.2.30.pr. (Maec. 8 *fideic.*), D. 49.15.24 (Ulp. 1 *inst.*), che verrà esaminato in seguito, e D. 50.16.118 (Pomp. 2 *ad Q. Muc.*).

⁷) Hor., *ep.* 1.2.32: «...ut iugulent nomine, surgunt de nocte latrones»; Cic., *pro Mil.* 19.50: «Nemo ei neganti non credidisset, quem esse omnes salvum etiam confitentem volunt. Sustinisset hoc crimen primum ipse ille latronum occultator et receptor locus, cum neque muta solitudo indicasset neque caeca nos ostendisset Milonem; deinde ibi multi ab illo violati, spoliati, bonis expulsi, multi haec etiam timentes in suspicionem caderent, tota denique rea citaretur Etruria».

⁸) Liv., *urb. cond.* 1.5.3: «Hinc deditis ludico cum sollemne notum esset insidiatos ob iram praedae amissae latrones, cum Romulus vi se defendisset, Remum cepisse, captum regi Amulio tradidisse, ultro accusantes»; Suet., *Tib.* 37.1: «In primis tuendae pacis a grassatoriis latrociniiis seditionumque licentia curam habuit».

⁹) Cic., *Phil.* 2.62: «erat vivendum latronum ritu, ut tantum haberet quantum rapere potuisset».

¹⁰) Cfr. FORCELLINI, *Lexicon*, III, cit., p. 40: il quale cita le parole di Varr., *ling. Lat.* 7.52: «Ab eo veteres Poetae non».

Tale accezione si riscontra in Pomponio e in Ulpiano:

D. 50.16.118 (Pomp. 2 *ad Q. Muc.*): ‘Hostes’ hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt

D. 49.15.24 (Ulp. 1 *inst.*): Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipse populus Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur ...

Essi definiscono gli ‘*hostes*’ come coloro che si trovano in guerra contro i Romani a seguito di un conflitto pubblicamente dichiarato, e ai quali si contrappongono ‘*latrones*’ e ‘*praedones*’. Costoro per una parte della dottrina potrebbero coincidere con i delinquenti comuni, mentre altri invece ritengono che essi fossero assimilabili agli *hostes*, nei confronti dei quali però non era possibile dichiarare pubblicamente una guerra nel rispetto delle regole del *ius fetiale*. Coloro che propendono per quest’ultima interpretazione individuano i *latrones* e *praedones* negli stranieri delle zone di confine (D. 49.15.6 (Pomp. 1 *ex var. fig.*)¹¹ i quali, riunitisi in bande armate, effettuavano incursioni nei territori romani. Poteva trattarsi anche di cittadini romani o provinciali ribelli, oppure di schiavi fuggitivi che costituivano bande armate a scopo di rapina.

Il termine ‘*praedo*’¹² viene usato spesso congiuntamente al termine ‘*latro*’ anche nelle fonti letterarie, come ad esempio in un interessante testo di Cesare¹³, in cui il termine ‘*praedo*’ assume lo specifico significato di «pirata». Infatti, il termine ‘*pirata*’ deriva dalla parola greca *πειρατής*, mentre nel «latino puro» il pirata viene indicato con l’espressione ‘*praedo maritimus*’ o semplicemente con il sostantivo ‘*praedo*’¹⁴. Alla luce di queste indicazioni, si potrebbe ipotizzare che nei testi giuridici sopra menzionati, ‘*praedo*’ distinto da ‘*latro*’ indichi in maniera specifica il pirata. Pertanto, il ‘*latro*’ starebbe a designare sia il predone «di terra» genericamente considerato, sia il *latro* «quasi nemico», mentre il termine ‘*praedo*’ andrebbe a configurare la figura del pirata, ovvero il ‘*praedo maritimus*’.

Considerazioni molto interessanti emergono poi da un passo del *de officiis*¹⁵ di Cicerone, in cui l’oratore tratta del *ius belli* e delle sue regole da applicare al caso di Attilio Regolo. Egli pone l’accento sulla sacralità del giuramento, strettamente legato alla *fides*, «delle condizioni e dei patti di guerra conclusi con il nemico»¹⁶. Il nemico a cui fa riferimento Cicerone è un *hostis* legittimo nei confronti del quale trovano immediata applicazione i principi del *ius fetiale*¹⁷. Alla condizione del nemico regolare

nunquam milites appellant latrones’ («soldati pagati», *μισθοφοι*), ‘*quod item et milites cum ferro, aut quod latent ad insidias faciendas*’.

¹¹ Si veda ad esempio D. 49.15.6 (Pomp. 1 *ex var. fig.*): ‘*Mulier in opus salinarum ob maleficium data et deinde a latrunculis exterarum gentium captam et iure commercii venditam ac redemptam in causam suam recidit*’. Sul testo, che verrà ripreso più avanti, cfr. MORGESE, *Taglio di alberi e «latrocinium»*, cit., p. 162, CURSI, *La struttura del «postliminium»*, cit., p. 142, e L. D’AMATI, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico*, Milano, 2004, p. 39 nt. 124.

¹² Sulla nozione di ‘*pirata*’ rinvio a FORCELLINI, *Lexicon*, III, cit., sv. ‘*pirata*’, p. 719, il quale sottolinea la derivazione greca del termine e lo indica come sinonimo di ‘*praedo maritimus*’. Sulla valenza del termine, vedi da ultima A. TARWACKA, *Romans and pirates*, cit., p. 17 ss.

¹³ Caes., *bel. civ.* 3.110: ‘*Huc accedebant collecti ex praedonibus latronibusque Syriae Ciliciaeque provinciae finitimarumque regionum*’.

¹⁴ Cfr. ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*, cit., II, sv. ‘*pirata*’, p. 509.

¹⁵ Cic., *de off.* 3.29.107: ‘*Est autem ius etiam bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste servanda. Quod enim ita iuratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est; quod aliter, id si non fecerit, nullum est periculum. Ut, si praedonibus pactum pro capite pretium non attuleris, nulla fraus est, ne si iuratus quidem id non feceris. Nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse commune*’.

¹⁶ Cfr. CURSI, *La struttura del «postliminium»*, cit., p. 45.

¹⁷ A proposito di *ius fetiale*, ruolo e competenze dei *fetiales* si vedano F.C. CONRADI, *De Fetialibus et iure feciali populi Romani*, Helmstadii 1734, e M. VOIGT, *De fetialibus populi Romani quaestionis specimen*, Leipzig, 1852, nonché P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma, 1959, p. 472 ss., P. BIERZANEK, *Sur les origines du droit de la guerre et de la paix*, in «RHD.», XXXVIII, 1960, p. 94 ss., P. CATALANO, *Cic. De off. 3, 108 e il così detto diritto internazionale antico*, in «Synteleia Arangio-Ruiz», I, Napoli, 1964, p. 373 ss., ID., *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino, 1965, p. 195 ss., ID., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino, 1990, p. 5 ss., CHR. SAULNIER, *Le rôle des prêtres fetiaux et l’application du «ius fetiale» à Rome*, in «RHD.», LVIII, 1980, p. 171 ss., T. WIEDEMANN, *The Fetiales: a reconsideration*, in «Classical Quarterly», XXXVI, 1986, p. 479 ss., CL. AULIARD, *Les Fétiaux, un collège religieux au service du droit sacré international ou de la politique romaine?*, in «Mélanges P. Lévêque», VI, Paris, 1992, p. 1 ss., J.-L. FERRARY,

e legittimo l'oratore contrappone quella del *praedo/pirata*, nei confronti del quale non si commette frode in caso di mancato rispetto di un patto al quale ci si fosse impegnati anche con un giuramento, poiché il pirata non è compreso nel numero dei nemici di guerra (si noti l'uso della forma arcaica *'perduelles'* per indicare il nemico). Egli è infatti nemico di tutti (*'communis hostis omnium'*), con il quale non deve esservi in comune alcuna *fides*¹⁸ né giuramento. Dal testo dell'oratore emerge una qualificazione ben precisa del pirata come soggetto che si pone «fuori da ogni consorzio civile e dalle sue regole», ovvero «al di fuori di un gruppo sovrano»¹⁹ (si veda al riguardo l'interessante testimonianza di Anneo Floro²⁰, il quale evidenzia che a seguito dei loro atti scellerati, i pirati della Cilicia avevano rotto i fondamentali principii della convivenza umana). L'espressione *'hostis communis omnium'* per buona parte della dottrina non avrebbe uno specifico significato tecnico-giuridico²¹. Infatti, nei confronti dei pirati si può configurare solo uno stato di belligeranza di fatto in quanto, come affermato anche da Pomponio e Ulpiano nei testi citati, i pirati non potevano essere qualificati come *'hostes'* e di conseguenza non potevano essere destinatari di una dichiarazione di guerra. Pertanto, il termine *'bellum'* impiegato in alcune fonti per indicare i conflitti contro i pirati da parte dei Romani rappresenterebbe un uso improprio della parola.

A questo punto appare opportuno soffermarsi sul concetto di *'hostis'* contrapposto nelle fonti, come si è visto, ai termini *'latro'*, *'praedo'* e *'pirata'*.

E' noto che il termine *'hostis'*²² ha mutato il suo significato nel tempo. Nel periodo arcaico, sicuramente fino all'emanazione delle XII Tavole, *'hostis'* indicava genericamente lo «straniero» come attestato in un passo del *de officiis* di Cicerone²³, in cui l'oratore ricorda che per i *maiores* il termine *'hostis'* aveva il significato di *'peregrinus'*, e cioè straniero. Ma risulta assai significativo anche il concetto di *'hostis'* in Festo²⁴: dove il termine non solo sta a designare genericamente lo straniero, ma in particolare gli stranieri considerati *'pari iure cum populo Romano'*²⁵.

Il significato più arcaico di *'hostis'* viene menzionato anche da molti altri autori latini, a conferma del fatto che vi fu sempre un costante interesse per l'evoluzione semantica del termine.

Il mutamento della nozione di *'hostis'* si verificherà in epoca successiva all'emanazione delle XII Tavole, quasi sicuramente in coincidenza con il periodo delle guerre di espansione nella penisola italiana.

La nuova accezione si affermerà definitivamente nell'ultimo secolo della Repubblica, così come, con procedimento analogo, nei primi secoli dell'Impero il termine *'peregrinus'* andrà ad indicare

Ius fetiale et diplomatie, in «Les relations internationales (Actes du Colloque de Strasbourg 15-17 juin 1993)» – cur. E. FREZOULS, A. JACQUEMIN –, Paris, 1995, p. 411 ss., L. CAPPELLETTI, *Il ruolo dei fetiales e il concetto di civitas in Liv. IX 45, 5-9*, in «Tyche», XII, 1997, p. 7 ss., M.R. CIMMA, *I feziali e il diritto internazionale antico*, in «Ius Antiquum - Drevnee Pravov», VI, 2000, p. 24 ss., E. BIANCHI, *Fest. s.v. 'Nuntius'* p. 178, 3 L. e i documenti del collegio dei Feziali, in «SDHI», LXVI, 2000, p. 335 ss., A. GIOVANNINI, *Le droit fecial et la declaration de guerre de Rome à Carthage en 218 avant J.-C.*, in «Athenaeum», LXXXVIII, 2000, p. 69 ss., e F. SINI, «*Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant*», cit., 481 ss.

¹⁸ A proposito della nozione di *'fides'*, rinvio a F. SINI, «*Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant*», cit., p. 517 ss.

¹⁹ MOSCHETTI, «*Pirateria*», cit., p. 878.

²⁰ Flor., *epit.* 1.41: «*Cilices invaserunt maria sublatisque commerciis, rupto foedere generis humani, sic maria bello quasi tempestate praecluserunt*».

²¹ Cfr. MOSCHETTI, «*Pirateria*», cit., p. 878.

²² Vedi soprattutto ERNOUT, MEILLET, *Dictionnaire*, cit., II, p. 301. Cfr. anche E. CUQ, «*Hostis*», in DAREMBERG, E. SAGLIO, «*Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*», cit., III.1, Paris, 1900, p. 303, H. EHLERS, «*Hostis*», in «*Thesaurus*», cit., VI.2, c. 3056.18, WALDE, HOFMANN, *op. cit.*, I, p. 662 s., ed E. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, I. *Economie, parenté, société*, Paris, 1969, p. 93.

²³ Cic., *de off.* 1.12.37: «*Hostis enim apud maiores nostros is dicebatur quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae aut status dies cum hoste itemque aduersus hostem aeterna auctoritas. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest eum qui cum bellum gerat tam molli nomine appellare? quamquam id nomen durius effecit iam vetustas a peregrino enim recessit et proprie in eo qui arma contra ferret remansit*».

²⁴ Fest., *verb. sign.*, sv. «*Status dies <cum hoste>*», 414-416 L.: «*Status dies <cum hoste> vocatur qui iudici causa est constitutus cum peregrino; eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari iure cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare*».

²⁵ Cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², II, Napoli, 1975, p. 19.

una particolare condizione giuridica, quella dello straniero.

Sono significative, a proposito del nuovo valore semantico di *'hostis'*²⁶, le testimonianze, già menzionate in precedenza, di Pomponio e Ulpiano²⁷, cui si aggiunge quella di Gaio:

D. 50.16.234.pr. (Gai. 2 *ad leg. XII tab.*): Quos nos hostes appellamus, eos veteres 'perduelles' appellabant, per eam adiectionem indicantes cum quibus bellum esset.

Dai testi giuridici si desume che sono «nemici» coloro contro i quali i Romani hanno decretato pubblica guerra. Pertanto, la condizione giuridica dell'*'hostis'*, secondo quanto scrivevano Pomponio e Ulpiano, era strettamente legata all'esistenza di un *bellum iustum* e cioè di quel *bellum* che secondo Cicerone implicava il rispetto dei riti e delle procedure prescritte dal *ius fetiale* per la dichiarazione di guerra:

Cic., *de off.* 1.11.36: ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum.

Cic., *r. publ.* 2.31: [Tullio Ostilio] cuius excellens in re militari gloria magnae que extiterunt res bellicae, fecit que idem et saepsit de manubis comitum et curiam, constituit que ius quo bella indicerentur, quod per se iustissime inventum sanxit fetiali religione, ut omne bellum quod denuntiatum indictum que non esset, id iniustum esse atque inpium iudicaretur.

Cic., *r. publ.* 3.35 (Fragmenta in aliis scriptis servatas): Illa iniusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta. nam extra <quam> ulciscendi aut propulsandorum hostium causa bellum geri iustum nullum potest.

Occorrevano inoltre, come afferma Francesco Sini, «delle motivazioni validamente determinabili»²⁸ agli occhi degli dei e degli uomini. Di conseguenza, in mancanza di un *bellum iustum*, gli avversari non potevano essere qualificati giuridicamente come *'hostes'*, ma venivano semplicemente considerati *latrones* o *praedones*, nei confronti dei quali Pomponio e Ulpiano, come è stato già detto, non propongono una definizione vera e propria «se non in negativo, in quanto non *hostes*»²⁹.

Dai testi esaminati appare chiaramente che il fondamento della contrapposizione fra gli *hostes* da un lato, ed i *latrones* e *praedones* dall'altro, si basava sulla possibilità o meno di una formale *indictio belli*. Secondo le regole del *ius fetiale* l'*indictio belli*, come risaputo, presupponeva la *rerum repetitio* alla comunità straniera coinvolta. Pertanto, risulta essere essenziale l'esistenza di una comunità politicamente riconosciuta che possa essere inizialmente destinataria della *rerum repetitio* e in un secondo momento dell'*indictio belli*. Nel caso dei *latrones* e dei *praedones/piratae* mancava una comunità organizzata, o comunque una comunità organizzata riconosciuta come tale dai Romani (penso alla organizzazione politica dei pirati di cui parla Appiano)³⁰, e quindi la stessa possibilità di formulare una di-

²⁶ Per le occorrenze di *'hostis'* con questo significato vedi H. EHLERS, *'Hostis'*, in «Thesaurus», cit., VI.2, c. 3056.65 («Capvt altervm: notione communi i.g. perduellis»).

²⁷ D. 50.16.118 (Pomp. 2 *ad Q. Muc.*): *'Hostes hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt'*; D. 49.15.24 (Ulp. 1 *inst.*): *'Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipse populo Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur ...'*

²⁸ Cfr. SINI, *Bellum nefandum*, cit., p. 199, *Ut iustum conciperetur bellum*, cit., p. 70, «*Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant*», cit., p. 516 nt.

²⁹ Cfr. CURSI, *La struttura del 'postliminium'*, cit., p. 137. Per quanto attiene al significato di *'latrones'* nei frammenti D. 50.16.118 e D. 49.15.24, l'autrice, partendo dal presupposto della mancanza del «organisiertes Gemeinwesen», già individuato da K.-H. ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, cit., p. 132, come elemento indispensabile per non considerare *hostes* i *latrunculi vel praedones*, così scrive: «Questa ritengo sia l'accezione di *latrones* cui Pomponio e Ulpiano intendessero riferirsi, con significato affine a *grassatores*, ovvero sia «bande di predoni e malfattori, i quali armati scorazzavano specialmente nelle campagne e nelle vie fuori le città» (p. 139). Per una opinione differente, si rinvia a quanto anteriormente sostenuto da MORGESE, *Taglio di alberi e 'latrocinium'*, cit., 162 ss., la quale intravede nei *latrones*, citati nei testi giuridici in contrapposizione agli *hostes*, la categoria dei «quasi nemici», individuando così nei *latrones* del frammento di Pomponio due categorie di soggetti: «in primo luogo poteva trattarsi di stranieri confinanti, i quali verosimilmente in bande armate, effettuavano incursioni ...; in secondo luogo poteva trattarsi di cittadini romani, o di provinciali, o di schiavi, i quali si ribellavano all'ordine costituito...».

³⁰ App., *Mitr.* 63 e 92.

chiarazione di guerra formale.

Da questa prima lettura delle fonti emergono dati di sicuro interesse. Appare evidente che i termini ‘*latro*’, ‘*praedo*’/‘*pirata*’, utilizzati spesso dai giuristi congiuntamente fra loro ed in alcuni casi in maniera intercambiabile, hanno un elemento comune che li contraddistingue. Infatti, essi stanno ad indicare gruppi di soggetti riuniti in bande che si dedicavano abitualmente ad attività predatorie, al punto che spesso la loro condotta criminosa coincideva con una vera e propria modalità di vita. I *latrones* realizzavano le loro razzie in terra, mentre il *praedo/pirata* agiva prevalentemente per mare, portando a compimento anche saccheggi, rapine e rapimenti sulla terra ferma. Le fonti, prevalentemente quelle giuridiche, considerano i *latrones* e i *praedones/piratae* sempre in contrapposizione agli *hostes*, configurandoli come «non *hostes*» o per meglio dire «quasi nemici», nei confronti dei quali non era possibile intraprendere un *bellum iustum* poiché mancavano di comunità politicamente organizzate.

2. Il legame fra guerra, nemici e schiavitù si riscontra in un noto frammento di Marciano

D. 1.5.5.1 (Marcian. 1 *inst.*): Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est: iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur³¹

Si legge che si diviene schiavi per *ius civile* o per *ius gentium*, e nell’enunciare i modi di acquisto di dominio sui *servi* per diritto delle genti, il giurista fa riferimento «a coloro che sono presi dai nemici»: ‘*qui ab hostibus capiuntur*’.

La stretta relazione fra guerra, nemici e schiavitù si rinviene anche in Pomponio e in Fiorentino:

D. 50.16.239.1 (Pomp. *l.s. ench.*): ‘*Servorum*’ appellatio ex eo fluxit, quod imperatores nostri captivos vendere ac >per hoc servare nec occidere solent³².

D. 1.5.4.2 (Flor. 9 *inst.*): Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent³³.

Nei due frammenti viene esaminata l’etimologia del termine ‘*servus*’ che, secondo i due giuristi, dovrebbe derivare dall’uso da parte dei comandanti militari di vendere i prigionieri di guerra (‘*captivi*’), «con-servandoli», piuttosto che procedere alla loro uccisione. Al di là della inattendibilità di questa etimologia, evidenziata da molti in dottrina, mi pare interessante sottolineare che i due passi testimoniano chiaramente del superamento del principio arcaico secondo cui i vinti erano messi a morte dai vincitori. A proposito degli effetti della cattura da parte dei nemici a seguito di un *bellum iustum*, sarà bene rileggere il testo di Ulpiano, precedentemente esaminato sotto altri profili, a proposito

³¹) O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, Leipzig, 1889, rist. Graz, 1960, I, c. 652, n. 45. Sul frammento di Marciano, si rinvia a J. MODRZEJEWSKI, ‘*Aut nascuntur aut fiunt*’, cit., p. 11 e 20, O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell’antica Roma*, Roma, 1976, p. 6 s., L. DE GIOVANNI, *Per uno studio delle «Institutiones» di Marciano*, in «SDHI.», XLIX, 1983, p. 101, M. KASER, ‘*Ius honorarium*’ und ‘*ius civile*’, in «ZSS.», CXIV, 1984, p. 88, A. WATSON, *Roman Slave Law*, Baltimore, 1987, p. 8 s., E. HERRMANN-OTTO, *Ex ancilla natus. Untersuchungen zu den ‘hausgeborenen’ Sklaven und Sklavinnen im Westen des römischen*, Stuttgart, 1993, p. 22, EAD., ‘*Causae liberales*’, in «Index», XXVII, 1999, p. 156, e R. LAMBERTINI, *Sull’esordio delle Istituzioni di Marciano*, in «SDHI.», LXI, 1995, p. 282.

³²) LENEL, *Palingenesia*, cit., II, c. 51, n. 179. Il frammento viene collegato dallo studioso tedesco a *Iust. inst.* 1.3.3. Tra gli altri, si vedano O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, cit., p. 2 s., S. QUERZOLI, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli, 1996, p. 112 s., e F. REINOSO-BARBERO, *Geminaciones ocultas en el Digesto*, in «Index», XXV, 1997, p. 230.

³³) LENEL, *Palingenesia*, cit., I, c. 175, n. 25. Sul frammento cfr. F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen, 1960, p. 445 nt. 104, G. MOSCHETTI, *Eticità della glossa d’Acurcio sotto l’aspetto della libertà dell’uomo*, in «SDHI.», XXXV, 1969, p. 38; ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi*, cit., p. 2 s.; MODRZEJEWSKI, ‘*Aut nascuntur aut fiunt*’, cit., p. 16 e 20, C.ST. TOMULESCU, *Melanges de droit romain*, in «BIDR.», LXXXI, 1978, p. 333, V. ILARI, ‘*Ius belli*’ - ‘*tou polemou nomos*’. *Etude semantique de la terminologie du droit de la guerre*, in «BIDR.», LXXXVIII, 1985, p. 168, P. LEUREGANS, ‘*... achat sous la couronne d’esclaves...*’, in «Index», XVI, 1987, p. 200, ZIEGLER, *Ius*, cit., p. 665 ss., QUERZOLI, *Il sapere*, cit., p. 121 ss., e REINOSO-BARBERO, *Geminaciones*, cit., p. 230.

della nozione di *hostis*:

D. 49.15.24 (Ulp. 2 *inst.*): Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipse populus Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperate³⁴.

Dalla lettura della seconda parte del frammento ulpiano apprendiamo l'importante principio secondo cui i prigionieri dei *latrones* non divenivano schiavi e non erano soggetti al *postliminium*. Da ciò deriva che gli *hostes* catturati durante un *bellum iustum* diventavano schiavi e si configurava nei loro confronti anche l'applicazione dell'istituto del *postliminium*³⁵. Infatti, per i Romani la schiavitù da *captivitas* dei *cives* era considerata *iusta servitus*, in seguito alla quale, oltre alla *libertas*, si perdeva anche il cd. *status civitatis*: il *civis* subiva la *capitis deminutio maxima* e, mediante l'istituto del *postliminium*, il cittadino divenuto schiavo del nemico poteva riacquistare i propri diritti al momento della liberazione o del suo semplice ritorno in territorio romano in seguito a fuga.

Per un lungo periodo della storia romana la *captivitas* sarà la principale fonte di schiavitù e sarà sempre conseguente ad una guerra almeno teoricamente giusta, intrapresa contro *iusti hostes*.

Altra importante caratteristica della schiavitù *iuris gentium* era senza dubbio la reciprocità di applicazione delle sue regole a Romani e nemici: divenivano *servi* dei Romani tutti i nemici catturati durante un *bellum iustum*, ed allo stesso modo i Romani prigionieri di guerra perdevano la *libertas* e diventavano schiavi del nemico. La *libertas* pertanto, poteva essere persa da chiunque e in qualsiasi momento. Questo aspetto appare peculiare della *servitus* antica e non trova alcun riscontro nelle forme di schiavitù dei tempi moderni.

Per quanto attiene alla reciprocità di trattamento tra romani e stranieri in materia di schiavitù può risultare interessante anche la lettura di un passo di Pomponio:

D. 49.15.5.2 (Pomp. 37 *ad Q. Muc.*): In pace quoque postliminium datum est: nam si cum gente aliqua neque amicitiam neque hospitium neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit, illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit et eorum: idemque est, si ab illis ad nos aliquid perveniat. hoc quoque igitur casu postliminium datum est³⁶.

Il testo ha creato non pochi problemi a proposito della fattispecie del *postliminium in pace*, tanto è vero che da molti autori è stato ritenuto frutto di rimaneggiamenti. Inoltre, il frammento viene nor-

³⁴) LENEL, *Palíngenesia*, cit., II, c. 927, n. 1911. Per la connessione del frammento al tema del *postliminium*, vedi R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, p. 341 nt. 542.

³⁵) Sul *postliminium* rinvio in particolare a CURSI, *La struttura del 'postliminium'*, cit., p.136 s. Ma vedi anche F. BONA, «*Postliminium in pace*», in «SDHL», XXI, 1955, p. 262 nt. 58, F. DE VISSCHER, *Droit de capture et postliminium in pace*, in «RIDA», III, 1956, p.197 ss., L. AMIRANTE, *Prigionia di guerra riscatto e postliminium*, *Lezioni*, I, Napoli, 1969, G. NICOSIA, *Prigionia di guerra e perdita della libertà nell'esperienza giuridica romana*, in «Captus i esclaus a l'antiguitat i al món modern. Actes del XIX colloqui internacional del Giera, Palma de Mallorca 2-5 octubre 1991», Napoli, 1996, p. 39 ss. (ora in ID., *Sillogi. Scritti 1956-1996*, Catania, 1998, p. 701 ss.), A. MAFFI, *Ricerche sul postliminium*, Milano, 1992, M.V. SANNA, *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus*, Cagliari, 2001, EAD., *Capitis deminutio e captivitas*, in «Diritto @ Storia», VI, 2007, p. 57 s. (*on line* nel sito *internet* della pubblicazione), p. 1 ss., D'AMATI, *Civis ab hostibus captus*, cit., p. 165 ss., e J.D. HARKE, *Voruebergebende Unmöglichkeit*, in «ZSS», CXXIII, 2006, p. 102 ss.

³⁶) LENEL, *Palíngenesia*, cit., II, c. 77, n. 319. A proposito del frammento di Pomponio si veda S. SOLAZZI, *Studi romanistici*, I. Il «*postliminium rei*» e gli immobili, in «RISG», III, 1949, p. 1 ss., AMIRANTE, *Captivitas*, cit., p. 11 e 26, G. VON BESELER, *Fruges et palae II. Romanistische Untersuchungen*, in «Festschrift F. Schulz», I, Weimar, 1951, p. 3 ss., BONA, «*Postliminium in pace*», cit., p. 258 ss., F. DE VISSCHER, *La condition des pègrins à Rome, jusqu'à la Constitution Antonine de l'an 212*, in «Recueils de la Société Jean Bodin», IX («L'Etranger»), I, 1958, p. 195 ss., A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford, 1967, p. 162 ss., ID., *Roman Slave*, cit., 20 ss., M.R. CIMMA, *Reges socii et amici populi romani*, Milano, 1976, p. 81 e 101 nt., e C.ST. TOMULESCU, *L'existence du droit international public chez les Romains*, in «RIDA», XXIV, 1977, p. 433.

³⁶) In merito alle problematiche sottese al *postliminium in pace* nel frammento di Pomponio, rinvio alle osservazioni di CURSI, *La struttura*, cit., p. 127 ss., in particolare p. 133 ss.

malmente citato da coloro che sostengono che si possa divenire schiavi anche in seguito a guerra non regolarmente dichiarata e cioè in caso di *bellum iniustum*³⁷. Ipotesi che però ritengo inammissibile, sia perché fondata sull'idea della abituale e normale ostilità tra i popoli dell'antichità di matrice mommseniana³⁸, confutata da illustri studiosi³⁹, a partire dall'Heuss fino al De Martino e al Catalano⁴⁰, sia perché non trova conferma testuale nelle fonti. Basterà rinviare alla lettura di un significativo passo di Livio⁴¹, in cui si narra la vicenda degli Abderiti, i quali furono rimessi in libertà, in seguito a revoca della loro vendita *sub corona* da parte del senato, che aveva dichiarato *iniusta* la guerra dei Romani contro quel popolo.

Ritengo quindi di poter concludere che solo a seguito della cattura durante una guerra giusta si poteva divenire schiavi «di diritto» secondo i principi del *ius gentium*.

3. Da un interessante frammento di Paolo:

D. 49.15.19.2 (Paul. 16 *ad Sab.*): A piratis aut latronibus capti liberi permanent.

Dal passo apprendiamo l'importante principio secondo cui: *a piratis aut latronibus capti liberi permanent*.

D. 49.15.24 (Ulp. 2 *inst.*): Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipse populus Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperate.

Il giurista severiano ribadisce, al pari di Ulpiano, la vigenza della norma secondo cui il *captus a piratis* non subiva la perdita della *libertas* e pertanto non diveniva schiavo. Come afferma il De Martino, «non sarebbe bastata una razzia od un raid dei pirati, per trasformare in servo un uomo libero»⁴². Il medesimo principio era applicato anche in caso di guerre civili.

Dalla regola enunciata da Paolo e Ulpiano a proposito del mantenimento della *libertas* da parte del *captus a piratis*, derivavano delle conseguenze assai rilevanti sul piano del diritto. Anzitutto, la conservazione della *libertas* da parte dei prigionieri dei pirati o dei *latrones* rendeva automaticamente

³⁷⁾ Tra gli altri, P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I. *Diritto di famiglia*, Milano 1943, p. 215, il quale sostiene che «Conforme al diritto internazionale antico la riduzione in schiavitù non dipende dalla formale dichiarazione di guerra. Tutti coloro il cui popolo non ha con i romani un trattato di ospizio, di amicizia, di alleanza sono a rigore fuori del diritto e possono venire ricondotti in condizione di schiavi».

³⁸⁾ A proposito della teoria sulla ostilità permanente e naturale fra i popoli, influenzata dal pensiero dello studioso, si veda Th. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, I, Berlin, 1854, trad. it. – *Storia di Roma antica* –, I, Firenze 1984, p. 192, *Das römische Gastrecht und die römische Clientel*, in *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, p. 319 ss., *Römisches Staatsrecht*³, III.1, Leipzig 1887, p. 590 ss. (= *Droit public romain*, VI.2, Paris 1889, p. 206 ss.), e *Abriss des römischen Staatsrechts*, 1893, trad. it. – *Disegno del diritto pubblico romano* –, 1943, rist. Milano, 1973, p. 9.

³⁹⁾ Le prime critiche iniziarono a manifestarsi alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento: cfr. G. BAVIERA, *Il diritto internazionale dei Romani*, in «AG.», n.s., I-II, 1898, p. 25 ss. (*estr.*), e E. SECKEL, *Über Krieg und Recht in Rom*, Kaisergeburtstagrede, Berlin, 1915, p. 9 s. e 25 ss.

⁴⁰⁾ Cfr. A. HEUSS, *Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit*, cit., p. 4 ss., 12 ss. e 18 ss., DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, cit., p. 13 ss. e in particolare p. 39 ss. e 46 ss., CATALANO, *Cic. De off. 3, 108 e il così detto diritto internazionale antico*, cit., p. 373 ss., e ID., *Linee del sistema sovranazionale romano*, cit., p. 8 ss. e 51 ss.: ma si veda anche SINI, *Bellum nefandum*, cit., p. 192, *Ut iustum conciperetur bellum*, cit., p. 8, e «*Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant*», cit., p. 506.

⁴¹⁾ Liv., *urb. cond.* 43.4.8-13: «*Invidiam infamiamque ab Lucretio averterunt in Hortensium, successorem eius, Abderitae legati flentes ante curiam querentesque oppidum suum ab Hortensio expugnatum ac direptum esse: causam excidii fuisse urbi quod cum centum milia denarium et tritici quinquaginta milia modium imperaret, spatium petierint quo de ea re et ad Hostilium consulem et Romam mitterent legatos. vixdum ad consulem se pervenisse et audisse oppidum expugnatum, principes securi percussos, sub corona ceteros venisse. indigna ea senatui visa, decreveruntque eadem de Abderitis quae <de> Coroneis decreverant priore anno, eademque pro contione edicere Q. Maenium praetorem iusserunt, et legati duo, C. Sempronius Blaesus Sex. Iulius Caesar, ad restituendos in libertatem Abderitas missi. Iisdem mandatum ut et Hostilio consuli et Hortensio praetori nuntiarent senatum Abderitis iniustum bellum inlatum conquirique omnes qui in servitute sint, et restitui in libertatem aequum censere?*».

⁴²⁾ Cfr. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, cit., p. 7.

inapplicabile l'istituto del *postliminium*, come sostenuto da Ulpiano nel passo sopra citato, e ciò perché, secondo alcuni autori, la concessione del *postliminium* avrebbe implicitamente comportato il riconoscimento sul piano giuridico-politico delle bande di pirati⁴³. Inoltre al *captus a piratis* non venivano applicate le regole generali in tema di schiavitù poiché il prigioniero dei pirati, non divenendo schiavo, non subiva la *capitis deminutio* e, di conseguenza, non perdeva la titolarità dei propri diritti. A tale proposito risulta significativo il contenuto di un frammento di Marciano, il quale afferma che coloro che sono catturati dai *latrones*, dato che rimangono liberi, possono fare testamento:

D. 28.1.13.pr. (Marc. 4 *inst.*): Qui a latronibus capti sunt, cum liberi manent, possunt facere testamentum⁴⁴.

La possibilità di redigere un testamento valido durante il periodo di cattura da parte dei *latrones* (o dei pirati) è giustificata dal fatto che permanendo la *libertas*, permaneva di conseguenza in capo al testatore-*captus* anche la piena «capacità giuridica» che gli consentiva di mantenere la proprietà dei beni e la conseguente possibilità di disporre del proprio patrimonio, liberamente, anche *post mortem*.

La stessa tematica viene affrontata anche in un frammento di Ulpiano, il quale si occupa di un caso di incertezza sullo *status* del *captus*:

D. 32.1.pr. (Ulp. 1 *fideicom.*): Si incertus quis sit, captivus sit an a latronibus obsessus, testamentum facere non potest. sed et si sui iuris sit ignarus putetque se per errorem, quia a latronibus captus est, servum esse velut hostium, vel legatus qui nihil se a captivo differre putat, non posse fideicommittere certum est, quia nec testari potest, qui, an liceat sibi testari, dubitat⁴⁵.

Il giurista scrive che non può fare testamento colui che non sa se si trova in condizione di *captivitas*, oppure di cattura da parte di *latrones*. La regola è valida anche per chi fosse in errore sul proprio *status*, e cioè per chi, *captus a latronibus*, fosse convinto di essere schiavo dei nemici, ed anche per chi, essendo legato, ritenesse di non differire dalla condizione del *captivus*. «E' certo» – scrive il giurista – «che costui non può fare fedecommesso poiché non può testare chi dubiti se gli sia lecito poter fare testamento». Il passo di Ulpiano si inquadra nel contesto delle problematiche in materia di fedecommessi, che esula dagli argomenti che qui stiamo trattando. Mi preme però sottolineare che il giurista utilizza un caso di specie in cui l'incertezza sullo *status* di un uomo ruota attorno alla distinzione fra colui che è *captivus* e colui che invece potrebbe essere un *captus a latronibus*, a dimostrazione del fatto che nella realtà il confine tra la condizione del *captivus* e quella del *captus a latronibus* pur essendo di diritto ben definito⁴⁶ doveva essere di fatto, nella condizione materiale in cui si trovava il soggetto coinvolto, assai incerto.

Dalle fonti fino ad ora analizzate si può quindi riscontrare che dal punto di vista giuridico vi era una regolamentazione ben precisa della situazione di coloro che venivano catturati dai *pirati/latrones*, e sembra che la *libertas* del *captus a piratis* fosse fortemente tutelata sul piano del diritto, anche se in realtà buona parte delle prede dei pirati si trovava in una condizione di schiavitù di fatto, come avrò modo di dimostrare qui di seguito.

4. Le incontrollate azioni dei pirati, sviluppatasi soprattutto a partire dalla prima metà del II secolo a.C., consentivano loro di rapire un gran numero di persone, le quali dopo la cattura potevano subire differenti sorti.

Le fonti riportano numerosi episodi in cui i pirati richiedevano un riscatto al fine di rilasciare i

⁴³) Al riguardo, vedi MOSCHETTI, 'Pirateria', cit., p. 879.

⁴⁴) Sul frammento di Marciano, vedi MOSCHETTI, 'Pirateria', cit., p. 879, D'AMATI, *Civis*, cit, p. 41 nt. 130, e da ultimo sul tema S. TAFARO, *Navi e naviganti nell'antico Mediterraneo*, in in «Diritto @ Storia», V, 2006, p. 57 s. (on line nel sito internet della pubblicazione).

⁴⁵) Sul testo di Ulpiano si rinvia a D'AMATI, *Civis*, cit, p. 41 ss. (con altra letteratura di riferimento).

⁴⁶) Si veda anche D. 50.16.199.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): 'Abesse non videtur, qui ab hostibus captus est, sed qui a latronibus detinetur, in tema di absentia'.

loro prigionieri. Emblematico, al riguardo, il caso di Giulio Cesare, descritto da Plutarco⁴⁷ e da Svetonio⁴⁸, il quale venne catturato dai pirati cilici e dovette far pagare un riscatto pari a 50 talenti per ottenere nuovamente la libertà⁴⁹. Cesare rimase talmente colpito e segnato dall'esperienza della prigionia presso i pirati, che di sua iniziativa (al tempo era proscritto da Silla) armò una flotta, catturò i pirati e li fece condannare al supplizio.

L'abitudine da parte dei pirati di chiedere un riscatto è attestata in numerose fonti. Lo stesso Appiano (*Mitr.* 63 e 92) racconta come questa fosse una modalità costante del modo di operare dei *piratae*, i quali alle azioni di saccheggio e cattura di beni e persone facevano seguire sempre una richiesta di riscatto.

Tuttavia, sempre a proposito della sorte delle prede dei pirati, da un lungo passo assai noto di Strabone⁵⁰ emergono ulteriori dati che meritano di essere presi in considerazione. Il geografo narra che, a seguito delle debolezze del regno di Siria, i pirati della Cilicia svilupparono ampiamente le loro attività. Il commercio degli schiavi, enormemente lucroso, diventò l'incentivo più importante per compiere le loro attività criminali di brigantaggio.

Il geografo aggiunge che per i pirati era semplice realizzare la cattura delle prede, e, inoltre, la vicinanza di Delo, sede di un importante centro di commercio in cui si vendevano 10.000 schiavi al giorno, e la grande richiesta di *servi* da parte dei Romani, diventati ricchi dopo la distruzione di Cartagine e di Corinto, contribuivano a rafforzarli nella convinzione che tale commercio poteva consentire di realizzare notevoli guadagni.

Strabone infine scrive che, vedendo l'abbondanza, i pirati stessi in massa fecero fiorire questa attività facendo prede e mettendole in vendita come schiavi, mascherandosi sotto il pretesto di esercitare un'attività assolutamente legittima, quale appunto il semplice commercio.

Il dato significativo è che secondo il geografo i pirati catturavano le prede e le vendevano come schiavi e, in particolare, si servivano di Delo⁵¹ per immetterle nel mercato.

L'esistenza di questo fenomeno ed il suo perdurare nel tempo risulta da un testo di Pomponio⁵², in cui il giurista fa il caso di una donna condannata *in opus salinarum*, catturata da *latrunculi exerae gentis*, quindi da briganti stranieri, e da loro venduta, evidentemente come schiava. Riscattata o acquistata da un centurione, essa ricadde nella situazione precedente, cioè quella di condannata, ma il giu-

⁴⁷) Plut., *Caes.* 2.

⁴⁸) Suet., *div. Jul.* 4: '... huc dum hibernis iam mensibus traicit, circa Pharmacussam insulam a praedonibus captus est mansitque apud eos non sine summa indignatione prope quadraginta dies cum uno medico et cubicularis duobus. nam comites seruosque ceteros initio statim ad expediendas pecunias, quibus redimeretur, dimiserat. numeratis deinde quinquaginta talentis expositus in litore non distulit quin e uestigio classe deducta persequeretur abeuntis ac redactos in potestatem supplicio ...'.

⁴⁹) Cfr. TAFARO, *Navi e naviganti*, cit., p. 16 nt. 22, il quale sulla base delle testimonianze degli autori antichi scrive: «famoso è rimasto il rapimento di Cesare, preso in ostaggio dai pirati, ancor giovane, durante un viaggio a Rodi dove intendeva seguire le lezioni del retore Apollonio Morone. Egli dapprima si offese per l'eseguità del riscatto che questi intendevano chiedere per lui e ne pattuì egli stesso l'ammontare consono alla sua persona ed al suo valore. Però promise di fargliela pagare e mantenne la promessa, tornando a per catturarli ed impiccarli, come a loro stessi aveva giurato (però, per la mitezza e signorilità del suo carattere, li uccise prima di impiccarli)».

⁵⁰) Strab., *geogr.* 14.5.2. Sul testo di Strabone rinvio a D. MUSTI, *Città ellenistiche e imperium*, in «Mediterraneo Antico», II.2, 1999, p. 206 ss. A proposito delle attività dei pirati descritte da Strabone (14.668-669) l'autore rileva un interessante parallelo fra i contenuti del testo di Strabone e di uno di Polibio (*hist.* 6.45.3-46.2) in cui i due autori utilizzano la stessa espressione '*aischròn kerdos*' con lo stesso tono di condanna: «l'espressione polibiana si può confrontare con l'identica espressione messa in campo dal geografo ... riguardo ai pirati che vendevano», dopo averli catturati, «uomini liberi, un'attività in cui cooperavano abitanti di Panfilia e di cilicia, mentre al contrario i Licii non si lasciavano sedurre da alcun *aischròn kerdos*, da alcun turpe profitto».

⁵¹) Sul mercato di Delo si vedano M. COCCO, *Sulla funzione dell'«Agorà degli Italiani» di Delo*, in «La Parola del Passato», XXV, 1970, p. 446 ss., W.V. HARRIS, *Towards a study of the Roman slave trade*, in «MAAR», XXXVI, 1980, p. 117 ss., F. COARELLI, *L'«Agorà des Italiens» a Delo: il mercato degli schiavi?*, in «OAF», II, 1982, p. 119 ss., ID., *L'agora des Italiens lo statorion di Delos*, in «JRA», 2005, p. 197 ss., e A. MASTINO, *Il dibattito sull'agorà degli italici a Delo: un bilancio retrospettivo fra ideologia e urbanistica*, in «Le perle e il filo», Venosa, 2008, p. 233 ss.

⁵²) D. 49.15.6 (Pomp. 1 ex var. fig.): '*Mulier in opus salinarum ob maleficium data et deinde a latrunculis exerae gentis capta et iure commercii vendita ac redempta in causam suam recidit*'. Sul testo e le soluzioni prospettate, si rinvia a CURSI, *La struttura del 'postliminium'*, cit., p. 142.

rista aggiunge che l'acquirente a ragione poteva richiedere al fisco la restituzione del prezzo pagato.

Il passo offre numerosi spunti di riflessione, e si è prestato ad interpretazioni diverse. Infatti, una parte della dottrina ritiene che si tratti di una fattispecie da inquadrarsi nella prospettiva del *postliminium in pacem* (i *latrones exerae gentis* sarebbero pertanto *hostes*)⁵³ mentre per altri studiosi si tratterebbe di un caso di vendita e riscatto di un soggetto *captus a latronibus*⁵⁴. A mio avviso, se si legge il testo nel suo significato letterale, senza idee preconcepite, risulta chiaramente che la fattispecie descritta dal giurista si inquadra con tutta semplicità nella seconda delle due ipotesi, quella di un soggetto *captus a latronibus*. I *latrones exerae gentis* come ho già detto in precedenza sarebbero i cd. «quasi nemici» e, di conseguenza, il caso di specie farebbe riferimento ad una situazione in cui la donna, precedentemente catturata da predoni stranieri, poi venduta e successivamente riacquistata o riscattata, riprende la sua condizione originaria di condannata al lavoro presso le saline. Il dato rilevante ai nostri fini, che desidero qui sottolineare, è senza dubbio la menzione fatta dal giurista alla vendita da parte dei *latrones* della *mulier* catturata nelle saline.

Tornando alla testimonianza di Strabone ed al periodo di cui il geografo tratta, risulta che i pirati erano coinvolti direttamente nel traffico e nel commercio degli schiavi. Il mercato di Delo, specializzato soprattutto nel commercio degli schiavi e del grano, era in pieno sviluppo e la sua crescente ascesa si verificò a partire dal 167 a.C., quando i Romani lo dichiararono porto franco⁵⁵. A seguito di tale decisione nell'isola confluirono mercanti di varia nazionalità e soprattutto si intensificò la presenza degli italici. Il mercato di Delo rappresentava quindi non solo un importante centro di smistamento di grandi quantità di schiavi, ma costituiva anche un luogo di incontro privilegiato tra i *negotiatores* di schiavi di professione (i *venaliciarii*) e i pirati, soprattutto cilici. I *venaliciarii*, pertanto, oltre ad acquisire legalmente schiavi attraverso l'acquisto immediato dei prigionieri di guerra alle vendite *sub corona* o *sub hasta*⁵⁶, effettuate sovente dai generali romani al termine delle operazioni belliche nei campi di battaglia, potevano verosimilmente rifornirsi di merce umana direttamente dai pirati.

Il dato assai rilevante risiede nel fatto che le prede dei pirati vendute al mercato di Delo, o in altri mercati del Mediterraneo orientale frequentati dai *praedones maritimi*, dal punto di vista del diritto romano non erano schiavi ma, come abbiamo già evidenziato in precedenza, risultavano essere giuridicamente liberi⁵⁷. La condizione del *captus a piratis* venduto al mercato dai *praedones maritimi* dava vita ad una vera e propria forma di schiavitù di fatto⁵⁸ da cui scaturivano conseguenze aberranti, poiché risultava assai complicato dimostrare di essere giuridicamente liberi dopo essere stati venduti nei mercati in qualità di schiavi. Si tratta di un fenomeno che a quanto mi risulta non ha attirato l'attenzione della dottrina, ma dal quale in verità scaturiscono quesiti assai interessanti dal punto di vista giuridico. Se è vero, come risulta in modo non equivoco dalle fonti, che le prede dei pirati erano libere, senza dubbio la successiva vendita, o anche più passaggi, non potevano mutare lo *status* della persona coinvolta, che rimaneva libera, così come rimanevano liberi eventuali figli. Di certo doveva essere assai complesso dimostrare il proprio *status libertatis* dopo essere stati venduti come schiavi nei mercati, così come doveva risultare praticamente impossibile per un compratore ignaro

⁵³ A tale proposito, si rinvia a CURSI, *La struttura del 'postliminium'*, cit., 142, per una completa rassegna delle teorie sull'interpretazione del passo di Pomponio.

⁵⁴ Cfr. MORGESE, *op. cit.*, p. 161 ss.

⁵⁵ Su cui vedi la testimonianza di Polib. *hist.* 30.31(31.7).

⁵⁶ Sulle vendite *sub corona* e *sub hasta* si vedano M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze Morali», s. 7^a, VIII.VI.2, Roma, 1954, p. 155 ss., ID., 'Auctio', in «NNDI.», I, Torino, 1957, p. 1535, W.E. BOESE, *A study of the slave trade and the sources of slaves in the Roman Republic and the early Roman Empire*, Washington, 1973, p. 144 ss., P. LEUREGANS, «... achat sous la couronne d'esclaves ...», cit., p. 191 ss.; RÜPKE, *Domi*, cit., p. 212 ss., E. JAKAB, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München, 1997, p. 38 ss., K.W. WELWEI, *Sub corona vendere. Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges*, Stuttgart, 2000, in particolare p. 12 ss.

⁵⁷ Si veda MUSTI, *Città ellenistiche*, cit., p. 207 ss.

⁵⁸ Sulla perdita della *libertas*, la schiavitù e la schiavitù di fatto, si rinvia a G. CRIFÒ, *Seminae et vestigia libertatis*, in «Studi G. Nicosia», Milano, 2007, III, p.47 ss.

essere in qualche modo risarcito qualora il presunto schiavo riuscisse a provare la propria libertà. Ma chi senza scrupoli acquistava merce umana da pirati o predoni per poi immetterla nel mercato degli schiavi doveva essere consapevole della qualità di liberi dei soggetti acquistati e poi rivenduti. Come andrebbe qualificato questo comportamento dal punto di vista del diritto romano? E poi, quale consistenza aveva il fenomeno? Quanti schiavi nel mondo romano erano in realtà giuridicamente liberi? Sono questioni alle quali in questa sede non sono ancora in grado di dare una risposta, e non so se, allo stato attuale delle fonti una risposta possa essere data. In ogni caso mi è sembrato importante sottolineare il fenomeno, che sicuramente merita una ricerca approfondita, alla quale spero di potermi dedicare a breve con risultati significativi.